

Tribunale di Padova, sez. II 10 marzo 2015

In materia di mutuo e interessi usurari, il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione dell'usurarietà, nel senso che il Giudice deve verificare se il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati superino o meno il tasso soglia.

Tribunale di Avezzano, 04 marzo 2015

L'usura pecuniaria di interessi presenta carattere oggettivo (art. 644, comma 1 e 3 primo periodo, c.p.) e sanzione civilistica nell'art. 1815 c.c. L'usura, pur pecuniaria, non ad interessi (seppur contro un capitale), invece, presenta sempre carattere soggettivo, postulando la condizione di difficoltà economica o finanziaria della persona pregiudicata, oltre che la sproporzione rispetto al tasso medio praticato per operazioni analoghe sul mercato. Secondo la corrente che ricostruisce il rimedio civilistico di tale reato nella nullità virtuale, tali requisiti soggettivi ed oggettivi sono sufficienti per determinare l'invalidità del contratto di scambio, mentre per la corrente che rintraccia il suddetto rimedio nell'azione di rescissione generale, è altresì necessario che ricorrano i presupposti di sproporzione qualificata e di approfittamento di cui all'art. 1448 c.c.

Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sent. n. 304 24 febbraio 2015

Ove il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Tribunale di Milano, sez. VI 12 febbraio 2015

E' infondata la contestazione relativa al superamento del tasso soglia da parte del cumulo di interessi corrispettivi e moratori in quanto l'autonoma verifica di rispetto della soglia di usura va parallelamente condotta con riferimento ai due tassi, che assolvono a funzioni diverse.

Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 1242, 29 gennaio 2015

Sebbene sia differente la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere qualificati come usurari.

Tribunale di Padova, 27 gennaio 2015

Ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell'usura non è corretta l'operazione di sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l'avallo della Cassazione nella sentenza 09.01.2013, n. 350.

Tribunale di Padova, 27 gennaio 2015

(Ordinanza) Il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi non trova applicazione per gli interessi di mora, in quanto i tassi di mora sono esclusi dal calcolo del Tasso Effettivo Globale.

Tribunale di Padova, 27 gennaio 2015

(Ordinanza) I TEGM pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni debbono essere maggiorati di punti 2,10 allorché vengano utilizzati ai fini della verifica della pretesa usurarietà del tasso moratorio convenuto.

Tribunale di Cremona, 09 gennaio 2015

In materia di contratti di finanziamento ai fini della verifica dell'usura non si può procedere alla somma aritmetica degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora ed il momento fisiologico del rapporto e quello patologico devono essere distintamente considerati ai fini della suddetta verifica.